

**PARERE 7 FEBBRAIO 2023**

**47/2023/I/TLR**

**PARERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IN  
MATERIA DI IVA AGEVOLATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1237<sup>a</sup> riunione del 7 febbraio 2023

### **VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, 2012/27/UE e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di bilancio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 marzo 2022, 80/2022/R/tlr, recante "Avvio di indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento";
- la segnalazione dell'Autorità 5 novembre 2022, 568/2022/I/tlr, (di seguito: segnalazione 568/2022/I/tlr) al Governo e al Parlamento, in relazione all'incremento dei prezzi del servizio di teleriscaldamento;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate prot. Autorità 8249 del 7 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione del 7 febbraio 2023).

### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- nell'esercitare i predetti poteri, l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela degli utenti;
- l'Autorità esercita inoltre, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene negli altri settori regolati; in particolare la legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

- l'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, prevede che l'Autorità definisca le tariffe di cessione del calore esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento, qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni;
- l'art. 2, comma 6, della legge 481/95 prevede che l'Autorità svolga attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza;
- nello svolgimento della predetta attività, con la deliberazione 80/2022/R/tlr l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in merito all'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento;
- all'esito della predetta indagine conoscitiva, con deliberazione 568/2022/I/tlr, l'Autorità ha segnalato al Governo e al Parlamento l'incremento dei prezzi registrato nel settore del teleriscaldamento, e ha evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta, in modo analogo con quanto previsto per il settore del gas naturale, per limitare l'impatto degli incrementi di prezzo per gli utenti finali del servizio.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2023 prevede che *“in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023”*;
- la stessa disposizione, all'ultimo capoverso, prevede inoltre che *“Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma”*;
- l'Agenzia delle entrate, con comunicazione del 7 febbraio 2023 ha trasmesso all'Autorità lo schema di provvedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA applicabile al settore del teleriscaldamento, di cui all'art. 1, comma 16 della legge di bilancio 2023 per l'acquisizione del parere di competenza dell'Autorità;
- lo schema di provvedimento di cui al precedente alinea stabilisce che *“l'aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento”* e che si applichino *“anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/E del 6 settembre 2022, relativa l'aliquota IVA del 5 per cento prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dal comma 13 dell'articolo 1 della legge di bilancio al primo trimestre 2023”*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- al fine di assicurare la rapida attuazione delle disposizioni di legge in materia di riduzione dell'aliquota IVA applicabile al settore del teleriscaldamento, rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2023, parere favorevole in merito allo schema di provvedimento recante "Iva agevolata al 5% per i servizi di teleriscaldamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022, n. 197", trasmesso dall'Agenzia delle entrate con comunicazione del 7 febbraio 2023

**DELIBERA**

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, parere favorevole sullo schema di provvedimento recante "Iva agevolata al 5% per i servizi di teleriscaldamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022, n. 197", trasmesso dall'Agenzia delle entrate con comunicazione del 7 febbraio 2023;
2. di trasmettere il presente parere all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*